



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale _____ del 2026, proposto da *OMISSIS*, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del giudizio di non idoneità della commissione attitudinale presso il Servizio di psicologia - 1 Divisione - del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale di sanità, di cui al provvedimento del febbraio 2026;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno ____ 2026 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 27 marzo 2025, dal quale è stato escluso per l'inidoneità attitudinale, accertata in data febbraio 2026;

Considerato che il ricorrente contesta la legittimità del giudizio di inidoneità della commissione in quanto in contrasto con i risultati dei test scritti (DAT livello 2 e TPC), con le valutazioni positive del perito selettore in ordine all'eloquio e alle sue pregresse esperienze lavorative, con le capacità acquisite con il suo percorso di studi giuridici e con le certificate abilità conseguite nelle lingue straniere, ciò provando anche mediante rinvio alle opposte conclusioni dei consulenti di parte (*OMISSIS*,) ai quali si è rivolto in data 27 e 30 marzo 2026; Ritenuto che sussistano effettivamente *prima facie* possibili discrasie soprattutto tra le valutazioni positive del perito selettore, secondo cui il sig. *OMISSIS*, avrebbe un

eloquio e un contegno adeguati e un ottimo *background* professionale, e quelle della commissione, che si è espressa, invece, nel senso di «*una carente capacità argomentativa ed espositiva non adeguata al contesto*» e che non si è per nulla soffermata sulle sue esperienze professionali, nonostante l'elevato punteggio alle stesse attribuito dal perito selettore, e che le differenze di giudizio non siano supportate da quella motivazione "rafforzata" richiesta nel caso in cui il provvedimento finale si discosti dai precedenti atti istruttori;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare ai fini della ripetizione del colloquio collegiale con una commissione in diversa composizione, che dovrà provvedere entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente ordinanza, avendo cura di motivare più diffusamente sulle ragioni di un eventuale scostamento rispetto alle osservazioni formulate dal perito selettore in data febbraio 2026;

Ritenuto che l'amministrazione o la parte più diligente debba fornire, appena disponibili, aggiornamenti sull'esito dei nuovi accertamenti attitudinali;

Ritenuto di rinviare, per il seguito del giudizio, alla camera di consiglio del 2026;

Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende il provvedimento impugnato e ordina all'amministrazione resistente il riesame nei sensi e nei termini di cui in motivazione. Rinvia per il seguito del giudizio alla camera di consiglio del 2026.

Compensa integralmente le spese della presente fase tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Dongiovanni, Presidente

Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario

Dario Aragno, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Dario Aragno

IL PRESIDENTE

Daniele Dongiovanni

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.